



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione III

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Dr. Enrico Quaranta | Presidente |
| - Dr. Valeria Castaldo | Giudice |
| - Dr. Simona Di Rauso | Giudice |

A scioglimento della riserva assunta ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 8521/2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE AL PASSIVO EX ART. 98 L. FALL., pendente

TRA

opponente

E



opposto

FATTO

Con ricorso del 16.11.2021 la spiegava opposizione ex art. 98 l.f. avverso il decreto comunicato a mezzo p.e.c. in 23/09/2021 con cui il Giudice Delegato aveva ammesso al passivo il suo credito per il solo importo di € 1.167,380,79 in via chirografaria, rigettando la domanda per il resto.

Nel contesto l'opponente esponeva:

-di aver emesso nell'interesse della la polizza fideiussoria n. 4985 a favore del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a garanzia dell'erogazione del primo acconto sul contributo concesso in base al D.L. 148/93 convertito con L. 236/93, c.d. "Fondo per lo sviluppo";

-che, stante l'inadempimento dell'obbligato principale, il Ministero richiedeva il pagamento dell'indennizzo a termini di polizza, tal che essa versava in relativo favore, in data 15.11.2004, la somma di € 1.167.380,79;

-che il suo credito in rivalsa, derivante dall'esposta esecuzione della prestazione garantita, era prima oggetto di una ricognizione di debito da parte della

datata 19.1.2007 e, di seguito, del decreto ingiuntivo n. 6070/2009 - RG 14716/2009 emesso in suo favore il 15/18.05.2009 dal Tribunale di Torino, notificato in data 11.7.2009 e divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini di legge;

-che in forza del predetto titolo esecutivo essa interveniva nella procedura esecutiva EGE 165/2007 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, conclusa con la vendita dei beni pignorati ma senza alcuna assegnazione nei suoi confronti;



-che in data 27.5.2021, veniva dichiarato il fallimento della

con sentenza n. 22/2021 pubblicata il 31.5.2021;

-che il 20.7.2021 essa chiedeva di essere ammessa al passivo del Fallimento per l'importo complessivo di € 1.497.126,85: di cui € 1.167.380,79 in privilegio ex art. 24, co. 33, L. 449/1997; € 329.746,06 in chirografo per interessi e spese del procedimento monitorio;

-che con provvedimento del 23.9.2021, in adesione alla proposta della Curatela, il Giudice Delegato accoglieva parzialmente la domanda della _____ per l'importo complessivo di € 1.167.380,79 in chirografo.

Ciò posto deduceva in diritto:

1) Sulla mancanza della formula ex art. 647 c.p.c., che ad ogni buon fine confermava, che essa poteva comportare al più l'esclusione delle spese e degli interessi, ma non del capitale.

2) Sulla spettanza in capo a _____ del diritto di surroga - Riconoscimento del privilegio: (i) che il provvedimento impugnato escludeva il diritto di surroga e la conseguente natura privilegiata del credito della Compagnia in ragione della natura autonoma della polizza fideiussoria n. 4985; (ii) che la natura cd. "autonoma" dell'obbligazione di garanzia viceversa non comportava alcuna modificazione dell'ordinario sistema di rivalsa (sostanzandosi nei diritti di surrogazione e di regresso di cui agli articoli 1203, 1949 e 1950 c.c.) previsto per riequilibrare l'equilibrio sinallagmatico della fattispecie cui accede un qualsivoglia contratto di garanzia, sia esso "accessorio" all'obbligazione principale garantita ovvero "autonomo" da essa; (iii) che il pagamento della garanzia al creditore beneficiario determinava a suo dire - in primo luogo ed ai sensi degli articoli 1203 n. 3 (norma generale) e 1949 c.c. (norma speciale) surroga legale - una sostituzione nel lato attivo del rapporto obbligatorio surrogando il garante solvente nella posizione di diritto vantata dal creditore con la conseguente esperibilità da parte del primo di tutti i diritti e le azioni spettanti al secondo (ivi compresi i diritti di garanzia reale e personale, ai sensi dell'art. 1204 c.c. anche prestate da terzi, e quelli di prelazione del credito); (iv) che in secondo luogo, il predetto pagamento faceva sorgere in capo al garante solvente, ai sensi dell'art. 1950 c.c., un diritto di regresso nei confronti del debitore principale e di tutti i soggetti con il medesimo obbligati in solido per tutto quanto corrisposto al creditore beneficiario;



3) Sulla ricorrenza nella fattispecie, in virtù dell'indicata rivalsa, di una causa di prelazione: (v) che il privilegio di cui all'art. 24, commi 33 - 36, Legge n. 27/12/1997 n. 449 - spettante al creditore ed ora ad essa opponente per essere subentrata nella stessa posizione - aveva natura generale; (vi) che il privilegio di cui si trattava, gravava dunque su tutti i beni della società debitrice e andava preferito rispetto ad ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, ad eccezione di quello per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c..

4) Sulla debenza del quantum richiesto: (vii) che l'importo versato da era di € 1.167.380,79; (viii) che tra l'altro aveva riconosciuto il debito verso per l'importo complessivo di € 1.167.380,79; (ix) che la somma ulteriore di € 329.746,06 di cui si chiedeva l'ammissione corrisponde all'importo complessivo dovuto a titolo di interessi e spese, come da art. 8 delle Condizioni Generali del Contratto di assicurazione, secondo cui: "Il Contraente, i suoi successori ed aventi causa si impegnano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Amministrazione, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine al pagamento effettuato, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c."

Concludeva, pertanto, per vedere accolto ricorso; - per l'effetto, ammettere il credito vantato al passivo del Fallimento indicato in epigrafe in via privilegiata per la somma di € 1.167.380,79 con privilegio ex art. 24, comma 33, L. 27/12/1997 n. 449, con precedenza rispetto ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione di quello per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. con vittoria di spese e compensi professionali.

In data 7.2.2022 si costituiva il fallimento depositando la memoria difensiva, in cui così concludeva: *Nel merito: - rigettare l'opposizione della e così la domanda di ammissione al passivo per l'importo di € 1.167.380,79 in privilegio (anziché in chirografo); ed altresì (laddove dovesse intendersi riproposta) la domanda di ammissione al passivo di somme eccedenti detto importo. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di lite*

Disposto lo scambio delle comparse conclusionale, il Tribunale riservava la decisione.

DIRITTO

L'opposizione è parzialmente fondata e va ammessa per quanto di ragione.



§ 1) Sul decreto ingiuntivo quale titolo per l'insinuazione:

Riguardo alle ragioni azionate in virtù del decreto ingiuntivo ottenuto da _____ nei confronti della fallita, in punto di diritto va ricordato che *“In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 l.fall. (Rigetta, TRIBUNALE PARMA, 02/05/2016)”* (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 24/10/2017, n. 25191 (rv. 646245-01)

Il Tribunale, oltre a dar conto della pacificità dell'orientamento consacrato nell'arresto che precede, condivide pienamente l'assunto della Suprema Corte.

Ciò in particolare laddove sottolinea che l'apposizione della formula ex art. 647 cpc – l'unica idonea a garantire il giudicato formale e, conseguentemente, il giudicato sostanziale fondato sul decreto ingiuntivo non opposto – configura un'attività ed un provvedimento giurisdizionale; sicché l'opponibilità al fallimento di un provvedimento monitorio, in termini di relatività vincolatività per il soggetto ingiunto, non potrà prescindere dall'apposizione di tale formula in data anteriore all'apertura del concorso.

Nella circostanza è documentale, e comunque incontestato, che il titolo vantato dalla opponente sia privo della formula di cui all'art. 647 cpc, tal che le spese del monitorio – pure richieste in domanda – non possono essere ammesse al passivo della procedura.

Sul punto l'opposizione va recisamente rigettata.

§ 2) Sugli interessi sulla sorta capitale

chiede, tuttavia, anche l'insinuazione per gli interessi maturati sulla sorta capitale versata al terzo in ossequio alla polizza fideiussoria.



A tal riguardo mette conto evidenziare che l'art. 8 delle Condizioni Generali del Contratto concluso *inter partes* prevede testualmente : *"Il Contraente, i suoi successori ed aventi causa si impegnano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Amministrazione, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine al pagamento effettuato, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c."*

Ne deriva in tesi la debenza da parte della fallita degli accessori sulla sorta azionata in rivalsa, al netto di quanto appresso si dirà sulla natura del diritto azionato e sulla collocazione complessiva del credito.

L'uso del termine *rivalsa* non appare di certo privo di significato, come più ampiamente precisato nel paragrafo sul privilegio richiesto dall'opponente e, ciò che rileva in maniera particolare, riprende esattamente il *nome juris* utilizzato dalle Condizioni Generali del Contratto nell'intitolare l'art. 8 appena citato.

Ebbene, gli interessi al saggio legale che vengono richiesti dalla ricorrente (dall'esborso alla dichiarazione di fallimento) nell'allegato alla domanda d'insinuazione sono quantificati nell'importo di € 283.497,05.

Prima ancora di valutare la fondatezza di tale richiesta, anche in ordine al *quantum debeatur*, quanto alla decorrenza degli interessi in ipotesi di azione di rivalsa ritiene il Tribunale che essa sia ancorata ad un'espressa domanda del creditore che agisce per la ripetizione di quanto versato in luogo del debitore.

L'espressione domanda deve comunque essere intesa riferibile a qualunque atto di costituzione in mora come del resto evidenziato da ultimo dalla Suprema Corte, sia pur in tema di azione di ripetizione ma con un principio che il Collegio ritiene applicabile a tutti in casi in cui l'obbligazione sorga non in via automatica, quanto a seguito di espressa richiesta del credito (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 01/04/2011, n. 7586 (rv. 616658), secondo cui *"In tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 cod. civ. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'"accipiens" (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 cod. civ.. Ne consegue che, in caso di obbligazioni*



periodiche, ove si deduca con la richiesta extragiudiziale di restituzione delle somme indebitamente corrisposte anche la corretta interpretazione del titolo costitutivo dell'obbligazione, contestando l'unica "causa solvendi" a cui tutti i pagamenti si riferiscono, gli interessi, nonché l'ulteriore risarcimento ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., decorrono dalla data dell'istanza stessa quanto agli importi già versati, mentre, quanto ai ratei non ancora scaduti, spettano dal giorno di scadenza di ciascuna rata, senza necessità di una ulteriore specifica richiesta di rimborso, che resta utile per ottenere la condanna alla restituzione delle somme successivamente versate (se non compresa nell'originaria istanza) ma non è necessaria per la decorrenza degli accessori legali. “).

A fini che occupano, oltre che a quelli di interruzione della prescrizione, alla costituzione in mora va parificato il riconoscimento di debito.

Con tal nozione si fa riferimento ad un atto non giuridico in senso stretto, che deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e fondare su una specifica intenzione ricognitiva.

La consapevolezza del riconoscimento deve desumersi da una dichiarazione univoca, che può essere peraltro titolata ove riferita alla ragione di debito precisamente indicata.

La conclusione che appena precede trova conforto nella giurisprudenza di legittimità che, per l'ipotesi di ricognizione avente ad oggetto anche interessi in misura ultra legale, deve appunto indicare la clausola fonte di quegli accessori. (così Cass. civ. Sez. III, 11/01/2006, n. 266 (rv. 586970) ed altro, per cui “ Per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta "ad substantiam", la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale. L'eventuale richiamo alla clausola contenente la pattuizione di interessi in misura ultralegale in altro documento successivo equivale ad un riconoscimento di debito, e come tale è inidoneo a porre tale obbligo a carico del debitore, in quanto l'atto scritto concernente la pattuizione degli interessi ha natura costitutiva e non dichiarativa”).

Ciò posto, nella documentazione prodotta da parte opponente si rinviene un riconoscimento di debito operato dal liquidatore della fallita in data 18.1.2007, che intanto non appare affatto titolato e riferito solamente ad una debitoria generica di € 1.167.380,79.



L'atto presenta data certa opponibile al fallimento, giacché allegato al fascicolo del ricorso monitorio proposto da _____ il 12.5.2009 al Tribunale di Torino.

Ne deriva che gli interessi di cui all'opposizione debbano intendersi decorsi sulla sorta capitale, al tasso legale, solo a partire dalla ricognizione così compiuta dalla fallita.

Il tema allora si sposta sulla prescrizione di questa ragione di credito, eccepita dalla curatela solo nella presente opposizione.

Occorre ricordare, al punto, che nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riserva il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare (Cass. s.u. 27 luglio 2005, n. 15661).

Ciò detto, l'art. 99 l.f., nel testo novellato dapprima dal D.Lgs. n. 5 del 2006, e successivamente dal D.Lgs. n. 169 del 2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio e quindi non ammette nè domande nuove da parte dell'opponente (Cass. 8 giugno 2012, n. 9341; Cass. 22 marzo 2010, n. 6900) nè domande riconvenzionali del curatore, non previste dal comma 5 della disposizione.

Il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento non deve tuttavia scriversi alla categoria del giudizio d'appello (Cass. 25 febbraio 2011 n. 4708; Cass. ord. 22 febbraio 2012 n. 2677) poichè mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed all'esito di un procedimento che non prevede la formalizzazione della posizione del curatore come parte processuale contrapposta al creditore.

Il procedimento di verifica, infatti, seppure teso ad assicurare il contraddittorio sostanziale tra le parti, con la previsione di un giudice terzo che pronunzia sulla domanda di ammissione al passivo, sulle conclusioni del curatore e sulle eventuali osservazioni del creditore, non prevede la formale costituzione del curatore a mezzo di difensore tecnico, mentre quella del creditore è soltanto eventuale.

Si deve, pertanto ritenere che la disciplina applicabile al giudizio di opposizione in tema di eccezioni proponibili deve essere ricercata nello stesso art. 99 cit.

Questa disposizione indica, nel comma 7, il contenuto che deve avere - a pena di decadenza - la memoria difensiva di costituzione della parte resistente, e fa menzione, tra l'altro, delle



eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, senza porre altre limitazioni (Cass. 11 dicembre 2012, n. 22765; Cass. 4 giugno 2012, n. 8929; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4708; Cass. n. 6900/2010 cit., tutte con riferimento all'inapplicabilità dei limiti previsti dall'art. 345 c.p.c. in tema di eccezioni e documenti nuovi).

Si deve, pertanto, concludere che il curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo può proporre quelle eccezioni che non ha proposto in sede di verifica del passivo.

E' quanto accaduto nella circostanza, ove la procedura per la prima volta nella memoria di costituzione del giudizio ha eccepito la prescrizione del residuo credito, per spese ed interessi, vantato dalla ricorrente.

L'eccezione è tuttavia destituita di fondamento.

Invero gli interessi sulla sorta capitale, decorrenti come visto dalla ricognizione di debito della fallita, sono stati richiesti una prima volta con il ricorso monitorio depositato da
il 12.5.2009 al Tribunale di Torino.

Per altro verso, la prescrizione decennale di tale credito è stata successivamente interrotta con il Ricorso per intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 165/2007 R.G. E. introdotta presso l'intestato Tribunale.

D'altra parte, è pacifico l'orientamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per cui nell'espropriazione forzata il ricorso per intervento costituisce una domanda proposta nel corso del giudizio, secondo l'espressione contenuta dell'art. 2943 c.c., comma 2, con la conseguente sospensione della prescrizione durante dalla proposizione dell'intervento sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato, ai sensi dell'art. 2945 c.c., (da Cass. 3 ottobre 1997 n. 7679, e più di recente 12 maggio 2008 n. 11794).

In altre parole, nella circostanza la prescrizione (decennale) è stata prima interrotta quando
ha spiegato il riferito intervento in sede esecutiva e poi sospesa sino al momento del deposito del progetto di distribuzione del ricavato dalla liquidazione, che (come evincibile dagli atti) qui data 27.4.2016 (si cfr. progetto redatto dal Notaio Delegato, dr. Giovanni Reccia).

Ne consegue che essa non sia affatto maturata al momento del deposito della domanda d'ammissione al passivo dell'odierna opponente, sicché essa va ammessa al passivo per



l'ulteriore somma di € 220.008,28, pari agli interessi legali maturati sulla sorta capitale con decorrenza dal riconoscimento di debito operato dalla fallita nel 2007.

§ 3) Sulla collocazione del credito.

Riguardo alla collocazione del credito, sia quello per € 1.167.380,79 già ammesso che di quello qui appena riconosciuto, invoca il privilegio, assumendo di essersi surroga ex lege nelle ragioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, beneficiario della garanzia (poi escussa) prestata da essa ricorrente in relazione al fondo per lo sviluppo ex lege 236/1993 erogato in favore della fallita.

La domanda sul punto è sformata di pregio.

In primo luogo il contratto concluso *inter partes* contiene il *nomen juris* di polizza fideiussoria.

Ebbene, come correttamente rappresentato dalla curatela nei suoi scritti difensivi, anche e soprattutto ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al credito azionato dal garante nei confronti del soggetto che esso ha garantito, diretto alla ripetizione di quanto erogato al terzo beneficiario, la Suprema Corte, in funzione monofilattica, ha tratteggiato la fondamentale differenza tra fideiussione e polizza fideiussoria, chiarendo che "*La cd. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie sia perché necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito, sia perché stipulato, non tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, dall'appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale); inoltre, esso è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione (promittente), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente*" (così Cass., Sez. Un., 18.02.2010, n. 3947; analogamente, *ex multis*, Cass., 29.04.2020, n. 8399, e Cass., 31.01.2008, n. 2377.).

Pertanto la polizza fideiussoria n. 4985 - stipulata per garantire "*il buon utilizzo delle somme erogate a titolo di anticipo*", somme destinate alla creazione o alla riconversione di attività produttive in aree depresse - configura un contratto a favore di terzo (nel caso di specie Ministero del Lavoro) nel senso che questi non è parte della convenzione ma solo beneficiario degli effetti ivi previsti.



Ne deriva che non sia applicabile né direttamente, né per analogia la disciplina dettata per la fideiussione ex art. 1949 c.c., versando in ipotesi di contratto totalmente diverso per natura (non concluso qui tra creditore e fideiussore) e, comunque, caratterizzato dalla mancanza d'identità dei debiti (viceversa ricorrente nello schema fideiussorio tra obbligazione principale e garanzia accessoria).

A ciò va aggiunto che *"L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorieta che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria. (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 03/12/2020, n. 27619 (rv. 660059-01).*

Ebbene, agli artt. 1 e 2 della Polizza: a) è espressamente prevista l'impossibilità da parte del garante di sollevare eccezioni, tra le quali quelle ex art. 1957 c.c.; b) il garante si è impegnato ad un pagamento immediato, irrevocabile ed incondizionato, entro un termine breve di 15 gg e a semplice richiesta da parte del Ministero.

A tacer d'altro, quindi, pure ove si fosse concluso per l'omologa natura tra la polizza fideiussoria (qui ricorrente) e la fideiussione, con ogni conseguenza in ordine alla disciplina sulla surroga invocata, le clausole riportate chiariscono ricorra viceversa un contratto autonomo di garanzia.

Ne consegue che a maggior ragione non sussista alcuna identità delle prestazioni (quella originaria e quella eseguita dalla Reale Mutua) che possa fondare ragioni di surroga ex lege.

Il diritto dell'opponente fonda quindi solamente su quanto previsto dal contratto.

Ed infatti la *polizza fideiussoria*, non potendo rientrare nello schema e sotto la disciplina della fideiussione (a maggior ragione in ipotesi di clausole a prima richiesta) può prevedere



regresso e/o surrogazione volontari, sino a riconoscere al credito del garante l'eventuale subentro nella posizione dell'*accipiens*.

Tuttavia in specie l'art. 8 delle condizioni generali di contratto si limita a prevedere niente altro che un generico diritto di rivalsa, senza alcun riferimento rispetto alla collocazione della pretesa ovvero al subentro del garante nella posizione del terzo beneficiario.

L'opposizione anche sul punto va quindi rigettata.

Per effetto del parziale accoglimento del ricorso e tenuto conto delle questioni affrontate, le spese di lite sono interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 8521/2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE AL PASSIVO EX ART. 98 L. FALL., proposta da

ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

Accoglie parzialmente l'opposizione e

Per l'effetto:

Ammette

al passivo del

(Trib. S.M.C.V., n. 22/2021) per l'ulteriore somma di €

220.008,28 in via chirografaria;

rigetta per il resto;

Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 12.07.2023

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

